

REGOLAMENTO (CE) N. 104/2005 DELLA COMMISSIONE**del 21 gennaio 2005****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 febbraio 2005.

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 marzo 2005.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione⁽²⁾ ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento.

3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:

(2) La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento spagnolo è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 23 445 tonnellate di risone detenuto da tale organismo.

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Telex: 23427 FEGA E

Fax: (34) 915 21 98 32 e (34) 915 22 43 87.

(3) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

Articolo 3

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.⁽²⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

ALLEGATO

Gruppo	1	2
Quantitativo (approssimativo)	17 355 t	6 090 t
Anno di raccolta	2000	2001
Tipi di riso	tutti	tutti